



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 2182 DEL 08/11/2019

PROPOSTA N. 2272 DEL 30/10/2019

OGGETTO

**ACQUISTO VETROFANIE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI RESIDENTI.
CATEGORIA: FORNITURE.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista

la delibera della Giunta comunale n. 192 del 28 dicembre 2018 con la quale sono state regolamentate le aree di parcheggio a pagamento senza custodia e quelle riservate alla sosta dei veicoli dei residenti;

Considerato

che ai veicoli di proprietà dei residenti viene attualmente rilasciato, a fronte del rimborso delle spese sostenute, un contrassegno adesivo, da installare annualmente sul parabrezza anteriore del veicolo, che identifica la rispettiva zona di appartenenza, valido sino al 31 dicembre di ciascun anno e da rinnovare entro il mese di gennaio dell'anno successivo;

Vista

la delibera della Giunta comunale n. 4/2019 "Approvazione tariffe e rimborsi delle spese per i procedimenti di competenza della Polizia municipale – anno 2019" e preso atto che, per il rilascio del contrassegno residenti, è previsto un rimborso pari a euro 15,00 cd.;

Vista

La propria determinazione n. 473/2016 con la quale è stata affidata alla Ditta Etruria P.A. S.r.l. con sede in via Greco n. 58, Montelupo Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, (Partita I.V.A.: 05883740481) e preso atto che, per la stampa delle vetrofanie in questione, la stessa dispone della relativa matrice, già predisposta sulla base della precedente fornitura;

Considerata

la necessità di procedere all'acquisto di 3.000 vetrofanie da utilizzare per gli anni 2020/2022 per gli adempimenti amministrativi suddetti;

Visto

Il preventivo di spesa, presentato in modalità cartacea tradizionale e non telematica, dalla Ditta Etruria P.A. S.r.l. con sede in via Greco n. 58, Montelupo Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, (Partita I.V.A.: 05883740481), per un importo complessivo (IVA al 22% inclusa) pari a € 1.537,20;



Dato atto che

l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2018) ha innalzato da mille a cinquemila euro l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi;

Ritenuto

di dover assumere impegno a copertura degli oneri derivanti dalla fornitura suddetta al capitolo 572/1 " gestione ufficio – altri beni di consumo " del bilancio esercizio finanziario anno 2019;

Acquisti

- la documentazione inerente la tracciabilità flussi finanziari;
- la certificazione telematica ai fini DURC;
- la posizione CIG presso ANAC al n. Z8C2A6A899;

Rilevata

l'assenza di convenzioni CONSIP attive di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999 per l'acquisizione delle forniture di cui all'oggetto;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;



Considerato che, nel caso in esame, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”*;

Visto l'art. 36 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs 50/2016 in base al quale viene stabilito quanto segue:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;” (omissis);

Visto l'art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” in base al quale viene stabilito quanto segue:

“1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” (omissis);

Visto l'art. 37, comma 7, “Contratti sotto soglia” nel quale si prevede che l'ANAC emetta proprie linee guida con le quali vengano stabilite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Considerato che

- a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”, l'ANAC ha dovuto procedere ad aggiornare le Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato decreto;



Rilevato che

- in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
- in particolare, in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo, mentre nel caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;

Visto

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di migliorare la sicurezza della circolazione stradale in relazione al contenimento della sosta irregolare e per dare attuazione alle disposizioni emanate con il provvedimento di Giunta richiamato nel primo periodo della presente premessa ed assolvere, di conseguenza, ai compiti istituzionali della Polizia Municipale;
- l'oggetto del contratto da stipulare è quello di acquisire le vetrofanie nella quantità indicata;
- la scelta del contraente, per le motivazioni sopra richiamate ed indicate nella presente premessa, è mediante affidamento diretto in modalità tradizionale per la richiamata disposizione legislativa che lo consente esplicitamente;
- la forma del contratto è per atto pubblico, stipulato in modalità elettronica, e soggetto a registrazione in caso d'uso;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nell'offerta presentata dal contraente;
- il valore dell'appalto è quantificabile in euro 1.537,20 (IVA 22% inclusa);

Dato atto che l'obbligazione giuridica assunta con il presente provvedimento andrà in scadenza nel corso del corrente esercizio finanziario;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la delibera G.M. n. 106 del 7/6/2018

"art. 169 tuel: approvazione del piano esecutivo di gestione (peg) e del piano della performance 2018"



Vista la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Convenzione, lo scrivente veniva nominato Comandante del Corpo associato di Polizia Municipale Arno-Sieve;

Visto Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Vista la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge n. 241/1990;

Visto l'art. 1, comma 16 lettera b e comma 32 della Legge 190/2012;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 28 ottobre 2014 e, in particolare, l'articolo 9 , lettera f);

Nominato responsabile del presente provvedimento e della sua corretta esecuzione il Vicecomandante del Corpo Polizia Municipale, Isp. Marco Stagi;

DETERMINA

1. Di approvare la fornitura indicata in premessa da parte della Ditta Etruria P.A. S.r.l. con sede in via Greco n. 58, Montelupo Fiorentino, Città Metropolitana di Firenze, (Partita I.V.A.: 05883740481), per un importo complessivo (IVA al 22% inclusa) pari a € 1.537,20;
1. di impegnare la somma complessiva di € 1.537,20 (IVA inclusa) per la fornitura indicata, al capitolo 572/1 “gestione ufficio – acquisto beni” del bilancio esercizio finanziario 2019, come indicato nella sottostante tabella
2. di provvedere al pagamento nei termini di legge dalla data di registrazione della relativa fattura al protocollo comunale.



Proposta Impegni/Accertamenti

ESERCIZIO	TIT/INT/CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	BENEFICIARI	CIG
2019	03011.03.057201	ALTRI BENI DI CONSUMO	1.537,20	ETRURIA P.A. SRL	Z8C2A6A899

Pontassieve, 08/11/2019

Il Comandante
PRATESI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.